

A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO**

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese

Tel. 0332/277589 - 477 - 574 Fax 0332/277414

E-mail: Dipprevenzione@asl.varese.it

Rif. protocollo aziendale: prot.n. 2009/014P0049512 del 15.05.2009

Responsabile del procedimento:

Dr. Paolo Bulgheroni, tel. n. 0332/277589 (Responsabile Servizio ISP)

Incaricato dell'istruttoria:

Dr.ssa Daniela Neri, tel. n. 0332/277590 (Servizio ISP)

Dr. Fernando Montani, tel. n. 0332/277477 (Servizio ISP)
fax n. 0332/277785

Prot. N. 2009/014DPM0063483

Stampa intestata del Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL Varese. In alto a destra c'è la dicitura "CASTELLANZA". Al centro, il numero "N. (S67)" e la data "06 LUG 2009". Sotto, una griglia di caselle con varie voci, alcune delle quali sono state segnate con una croce. A destra della griglia, c'è una firma e la data "07.07.2009".

Varese, 07.07.2009

Al Sig. Sindaco
del Comune di
21053 CASTELLANZA (VA)

e, p.c. Al Responsabile dell'Area
Distrettuale di Busto Arsizio
Distretto di Castellanza
S E D E

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli, 5
21100 VARESE


Oggetto: Comune di CASTELLANZA (VA) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).

Esaminata e valutata la documentazione, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, si riporta quanto segue:

Inquadramento generale

La V.A.S. e il Documento di Piano costituiscono strumenti essenziali di pianificazione territoriale, definendo l'assetto e le linee di sviluppo dell'intero territorio comunale. Sotto il profilo igienico-sanitario, essi rappresentano, in generale, strumenti basilari per la progettazione di uno sviluppo socio-economico del territorio coerente con il rispetto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente.

In tale prospettiva, la V.A.S. e il Documento di Piano, partendo dal quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo comunale, nonché dal quadro conoscitivo del territorio e dall'assetto geologico, idrogeologico e sismico dello stesso, si prefiggono di delineare gli obiettivi quali-quantitativi di sviluppo comunale, gli ambiti di trasformazione del territorio e le politiche di intervento, anche in relazione agli effetti indotti sulle aree contigue e alle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale. Si sottolinea che, da un punto di vista igienico-sanitario in un'ottica di prevenzione e tutela sanitaria, di promozione del benessere della popolazione e di rispetto



A.S.L.

Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di

VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

ambientale, è essenziale che nella V.A.S. e nel Documento di Piano vengano focalizzati gli aspetti salienti riferiti all'intervento di trasformazione territoriale con l'obiettivo che le previsioni effettuate derivino da analisi e valutazioni coerenti con la capacità di carico del territorio e con uno sviluppo urbanistico-territoriale sostenibile. In generale, aspetti di rilievo in tale prospettiva appaiono:

- le previsioni di espansione edificatoria
- la presenza di risorse disponibili
- l'utilizzo razionale del suolo
- la razionalizzazione delle nuove espansioni
- il corretto recupero dell'esistente
- la compatibilità delle differenti funzioni insediative previste
- le previsioni relative alla viabilità ed al traffico
- l'idoneità delle opere pubbliche e delle infrastrutture

In sintesi, nella individuazione delle scelte nell'ambito V.A.S., nonché nella definizione degli elementi di dimensionamento del Documento di Piano e sui criteri di attuazione, non può che essere ribadita la necessità di privilegiare in maniera sistematica l'adozione di soluzioni razionali ed attente anche agli obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica e di igiene del territorio.

Osservazioni specifiche

Partendo da queste considerazioni di carattere generale, vengono di seguito formulate alcune osservazioni specifiche da interpretare in termini propositivi, come strumento per contribuire a realizzare un migliore utilizzo del territorio, anche sulla base di scelte coerenti con obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica. In particolare, si evidenziano alcuni aspetti di natura igienico-sanitaria meritevoli di adeguata considerazione e di specifici approfondimenti.

- Gli ambiti di trasformazione individuati dovranno essere compatibili tra loro e con le zone confinanti in relazione alle caratteristiche degli insediamenti previsti, con capacità di mitigazione e di smaltimento di scarichi, emissioni, rumori, ecc. entro i limiti di accettabilità propri della zona. Inoltre, dovranno essere previste adeguate fasce di rispetto o protezione, in funzione della tipologia degli insediamenti consentiti, per salvaguardare la popolazione da fenomeni di inquinamento, molestia, rischi di incidente, ecc.

Dovranno essere altresì individuate, se non già valutate, zone specifiche ed adeguate, opportunamente distanti dall'abitato, per attività particolari (raccolta-deposito rifiuti, eventuali allevamenti di animali a carattere industriale, ecc.).


- Anche in tale prospettiva, si ricorda che Perimetrazioni e/o Fasce di rispetto e/o Zonizzazioni, di maggiore interesse e valenza ai fini di prevenzione igienico-sanitaria risultano essere:

1. Perimetrazioni:

- Centro edificato (art. 18 Legge 865/71, utile ai fini applicativi di quanto previsto dagli artt. 216-217 T.U.L.L.SS.)
- Centro abitato (art. 4 D.L.vo 285/92)
- Aree pedonali (D.L.vo 285/92)

2. Fasce di rispetto:

- Cimiteriali (per la quale si rimanda a quanto disposto del DPR 285/90 così come modificato dall'art. 28 della Legge 01.08.92 n. 166, e dall'art. 8 del Regolamento Regionale (R.R.) n. 6 del 09.11.2004: "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", così come modificato dal punto a) dell'art. 1 del R.R. n. 1/2007);



A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997


- Pozzi e sorgenti
- Elettrodotti e cabine elettriche
- Depositi temporanei raccolta differenziata di rifiuti ed eventuali impianti di trattamento
- Depuratori (anche per piccole comunità)
- Corsi d'acqua
- stradali

3. Zonizzazioni:

- Zonizzazione acustica: si ritiene importante che il Piano di Zonizzazione Acustica, redatto secondo le norme nazionali e regionali vigenti, sia parte integrante degli elaborati del P.G.T, [si fa inoltre presente che le zone produttive dovranno essere interessate da livelli di rumorosità compatibili con gli azzonamenti previsti dal Comune di Castellanza e con le normative vigenti, in particolare con quanto previsto dal punto 3, primo capoverso, ex C.R. 04.09.1996 che cita: “- il divieto di porre a contatto zone i cui valori limite differiscano per più di 5dB(A)”];.

Quanto sopra per la gestione dell'esistente e per la verifica della compatibilità degli ambiti di trasformazione previsti.

- Si ritiene opportuno che nel P.G.T., venga inserito quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006, specialmente per le nuove edificazioni e cioè il risparmio e il recupero della risorsa idrica (previsione di sistemi di raccolta ed accumulo dell'acqua piovana per usi non potabili per i nuovi fabbricati).
- per quanto riguarda il bilancio idrico, occorre che il fabbisogno di risorsa idrica potabile conseguente alle previsioni di espansione (incremento previsto di abitanti), l'incremento del fabbisogno per usi produttivi sia garantito, *intervento per intervento*, dall'Ente Gestore dell'acquedotto che si dovrà assumere la responsabilità del loro reperimento o disponibilità, nonché l'adeguatezza delle reti costituenti l'acquedotto stesso;
- In particolare si fa presente che, dal momento che *alcune aree tra Ambiti di Trasformazione Urbanistica e di Progettazione Coordinata* interessano aree di rispetto di pozzi ad uso idropotabile, i pozzi perdenti, le fosse settiche, i bacini di accumulo di liquami e gli impianti di depurazione posti all'interno dell'area di rispetto di captazione di acquifero non protetto sono vietati e che eventuali realizzande fognature dovranno essere costruite a tenuta bidirezionale e con le altre caratteristiche contenute nella D.G.R., 10.04.2003 n. 7/12693 al fine di proteggere adeguatamente la falda idrica. Si fa infine presente che, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, all'interno delle suddette aree di rispetto è vietato disperdere nel sottosuolo acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- dovranno essere verificate per tutte le aree urbanizzate (edificate e di nuova edificazione) la presenza o la previsione, contestualmente alla realizzazione degli interventi, di adeguate opere di fognatura, nonché l'idoneità dei sistemi finali di collettamento e depurazione, a ricevere e trattare i carichi inquinanti aggiuntivi (idraulici ed organici) derivanti dalle previsioni di sviluppo. Si ritiene inoltre necessaria l'acquisizione da parte del Comune, *intervento per intervento*, di formale attestazione rilasciata dai soggetti gestori dei sistemi finali di collettamento e depurazione, circa l'idoneità e capacità residua degli stessi a far fronte ai nuovi carichi inquinanti (idraulici ed organici) derivanti dalle previsioni del P.G.T.;
- Non sembra siano previste attività “particolari”, pertanto, come indicazione generale, si ricorda che le aree e/o zone previste e riservate per l'insediamento delle industrie insalubri di prima classe (elenco D.M. 5.09.94) dovranno essere esterne al perimetro del “centro edificato”, allo scopo di evitare possibili fenomeni di molestia alla



A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

popolazione (art. 216 T.U.L.L.SS.; artt. 2.7.3.3 del Regolamento Comunale di Igiene - R.C.I. -). Si ricorda altresì che le industrie insalubri di prima classe non potranno essere neppure ampliate e/o ristrutturate all'interno del perimetro dei Centri Edificati, ai sensi di quanto disposto dal suddetto art. 2.7.3.3. del R.C.I.


Ai fini della salvaguardia dell'igiene dell'abitato, appare congruente l'applicazione del medesimo criterio (aree riservate) anche per alcune attività insalubri di seconda classe che sono fonte di emissioni di varia natura (rumore, vibrazioni, fumi, odori, vapori, ecc.).

- *Per quanto riguarda le ditte a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), presenti sul territorio, si ritiene indispensabile in sede V.A.S. che venga effettuato un approfondimento al fine di poter univocamente classificare le attività svolte ed i conseguenti adempimenti di competenza dei titolari delle attività medesime. In particolare :*
 - *per l'azienda A.M.I sarebbe da precisare se, con l'attuale ristrutturazione, la stessa rientri nel campo di applicazione dell'art. 8 o dell'art.6 del D.Lgs 344/99;*
 - *dovrà essere specificata l'esatta ubicazione dell'azienda PERSTOP e le ragioni della sua classificazione nel campo di applicazione dell'art.5 del suddetto decreto;*
 - *dovrà essere chiarito il tipo di produzione dell'azienda T.M.C e la sua eventuale classificazione;*
 - *dovrà essere definito se le aziende site nei paesi limitrofi determinino zone di rischio secondo quanto precisato dal D.M del 09/05/2001;*

Si ricorda a tal fine che le zone di elevata letalità, inizio letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili previste dal decreto summenzionato condizionano la destinazione d'uso delle aree limitrofe e la tipologia dei relativi insediamenti.

In ogni caso, accertata la situazione in atto e verificata l'esistenza o meno di eventuali evoluzioni future già programmate dalle suddette ditte, dovrà essere redatto l'Elaborato Tecnico R.I.R. secondo quanto indicato dal D.M. 9.05.2005: "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio incidente rilevante". Ovviamente tale elaborato dovrà essere recepito dal nuovo PGT.

- in considerazione dell'importanza dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare, appare necessario, al fine di una efficace azione preventiva, porre adeguati obiettivi di salvaguardia sanitaria ed ambientale, perseguendo al miglior livello possibile il contenimento delle emissioni atmosferiche ed acustiche. Il D.Lvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) detta specifici criteri e modalità atte ad assicurare interventi ed azioni di prevenzione, ed ulteriori indicazioni sono contenute nella L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"; a prescindere dagli obblighi normativi, azioni significative che possono comunque contribuire al perseguimento degli obiettivi di tutela e prevenzione della salute pubblica possono essere: a) realizzazione di tutte le forme di mitigazione possibile relative alla viabilità extraurbana (tracciati alternativi, fasce di rispetto, distanze, ecc.), b) interventi di modifica sulla rete esistente funzionali alla fluidificazione del traffico (rotatorie, sottopassaggi, ecc.), c) previsione di mobilità alternativa (piste ciclabili, percorsi pedonali, aree pedonali), d) previsione di zone a traffico limitato nei centri abitati e di potenziamento del trasporto pubblico, e) verifica di conformità della Zonizzazione Acustica.
- relativamente al sistema a verde, lo stesso dovrà essere finalizzato ad assicurare non solo le funzioni più ampiamente riconosciute e valorizzate, ma anche quelle di valenza più tipicamente igienico-sanitaria; pertanto, dovrà essere garantita una adeguata



A.S.L.


Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di

VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

dotazione di aree a verde non solo allo scopo di assicurare appropriate funzioni sociali, ricreative, paesaggistiche, idrogeologiche, ma anche allo scopo di ottenere un efficace processo di autodepurazione dell'aria, di favorire il miglioramento delle condizioni microclimatiche, e, più in generale, di contenere l'inquinamento acustico ed atmosferico. Per tali ragioni, la previsione delle aree a verde dovrà garantire una collocazione ed una distribuzione adeguata anche all'interno del centro edificato e non solo nelle zone di contorno.

- come per gli altri aspetti inerenti una corretta valutazione delle risorse e previsione degli impatti attinenti a uno sviluppo razionale e sostenibile, quello relativo al fabbisogno energetico deve essere opportunamente considerato. Allo scopo di prevenire un deterioramento della qualità dell'aria, dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni e le disposizioni normative in materia, privilegiando fra l'altro l'utilizzo di impianti e di combustibili meno inquinanti (cfr. al riguardo anche la citata L.R. n. 24/2006).
- in base alla rilevanza connessa agli aspetti di prevenzione legati agli impianti radiotrasmittenti occorre una valutazione attenta di tale aspetto e una pianificazione urbanistica e territoriale che conduca ad una regolamentazione specifica ed appropriata per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia. In particolare al Comune si propone di:
 - regolamentare l'eventuale installazione di nuove antenne, sfruttando l'accordo di più compagnie a mettere impianti nello stesso luogo per evitare il moltiplicarsi di dispositivi elettromagnetici;
 - suggerire quelle a minor impatto sul paesaggio, nelle aree di interesse storico-architettonico, e sulla popolazione;
 - trovare accordi preventivi con i gestori e con la popolazione locale (quartiere interessato);
 - pretendere in ogni caso e verificare il rispetto dei limiti di emissione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa;
- analogamente, per quanto concerne la tutela sanitaria connessa alla esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti e cabine elettriche (*quattro elettrodotti da 132 KW*) occorre prevedere l'adesione alla normativa specifica vigente, con l'attenta determinazione delle fasce di rispetto così come previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 08.07.2003 e *secondo le modalità riportate nel D.M. 29.05.2008*. Si rammenta inoltre che ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo D.P.C.M. "a titolo di misura di cautela per la popolazione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio" (art. 3); "Nella progettazione di nuovi elettrodotti *in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio*" (art. 4);
- *sulla base dei dati disponibili, il rischio Radon dovrà essere opportunamente valutato. Si ricorda al proposito che sono in via di emanazione da parte della Regione*




A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.L.P.G. R.
n. 70640 del
22.12.1997

Lombardia specifiche linee guida volte al contenimento del rischio in sede edilizia e strutturale. Si consiglia, in ogni caso, anche in sede di altri strumenti attuativi di pianificazione urbanistica (es. Regolamento Edilizio) di prevedere in fase costruttiva la realizzazione di soluzioni progettuali normalmente previste (es. vespai aerati e/o intercapedini aerate per parti contro terra) che favoriscono comunque l'evacuazione del Radon qualora presente anche in percentuali basse.

- per quanto riguarda infine la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, sismico nonché ulteriori determinazioni puntuali in materia ambientale, si rimanda alle osservazioni di altri Enti competenti.
- Si evidenziano inoltre alcuni aspetti di carattere generale meritevoli di analisi e valutazione, anche eventualmente all'interno di altri strumenti di gestione del territorio previsti dalla L.R. n. 12/2005 (es. Piano delle Regole, Regolamento Edilizio):
 1. si ricorda che in ogni caso le previsioni contenute non dovranno essere difformi da quanto previsto nel R.C.I. e nelle norme regionali e statali vigenti. In particolare si fa presente che le norme contenute nel R.C.I. sono da intendersi come prescrittive, non superabili, e riferite ai parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile procedere;
 2. dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. Si demanda comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dai commi 4 e 7 dell'art. 24 della Legge 05.02.1992, n.104;
 3. si ricorda che, da un punto di vista igienico-sanitario, le richieste di modifica della destinazione d'uso di ogni singolo vano dovranno prevedere il rispetto di ogni norma del R.C.I.;
 4. la superficie drenante e scoperta dei fabbricati, da non adibire a posto macchina o deposito, dovrà essere conforme a quella stabilita dall'art. 3.2.3 del R.C.I. Si ricorda che gli autobloccanti in cemento tipo "prato armato" sono da considerarsi filtranti al 50% mentre gli autobloccanti in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%;
 5. dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 3.4.13 (Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione) del R.C.I.;
 6. si ricorda che la distanza tra concimaie e abitazioni dovrà essere di almeno m. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato, ai sensi dell'art. 3.10.4 del R.C.I.;
 7. la distribuzione dei liquami con irrigatori a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione è vietata;
 8. le acque di rifiuto e meteoriche dovranno avere recapito compatibile a quanto previsto dalla normativa statale, regionale e locale vigente.
 9. nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme contenute nel 3° Capitolo del Titolo III° del R.C.I.;
 10. dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti amianto. A tale proposito si invita a prevedere l'elaborazione di un censimento di codeste strutture esistenti sul territorio comunale, coerentemente con quanto previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), anche in riferimento alla D.d.g. della D.G. Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008 : "Protocollo per la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto" e del relativo ALLEGATO A. (nota ASL prot. n. 2008/014DPM0121908 del 17.12.2008 a firma del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medico ed inviata a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Varese);



A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

11. l'eventuale presenza di siti inquinati richiede necessariamente la loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e della D.G.R. n. 6/17252 del 01.08.1996, di entità commisurabile anche alla specifica futura destinazione d'uso dei siti.

Infine, si ricorda che nelle previsioni di sviluppo dovrà essere considerato e rispettato ogni altro vincolo eventualmente presente sul territorio comunale (idrogeologico, ambientale, ecc.) di cui alla normativa vigente.

Eventuali ulteriori osservazioni / raccomandazioni, potranno essere effettuate in sede di successiva valutazione di cui alla procedura prevista dall'art. 13 della L.R. n. 12/2005.

Distinti saluti.

Il Responsabile F.F. del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica
- Dr. Paolo Bulgheroni -

P.C. Stanza 11 - A
E/(VAS + PGT)/(VAS-PGT 2009) VAS + PGT Castellanza